



**Comune
di
Mirandola**

Servizio Interventi Economici

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI
E PER IL SERVIZIO DI TAXI**

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 156 del 23.09.2002 , immediatamente eseguibile ed esecutivo dal 05.10.2002.

Approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 409 del 16.10.2002 prot.103518, immediatamente eseguibile.

IN VIGORE DAL 16.10.2002

Modificato con atto delibera del Consiglio Comunale n.18 del 16.03.2015 e con delibera n.56 del 04.05.2015
Approvato con atto del presidente della provincia n. 120 del 11/06/2015.esecutivo ai sensi di legge.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1 Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) e di servizio di taxi sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autovettura ed il servizio di taxi sono disciplinati dalle normative vigenti in materia, tra le quali:

- a) D.M. del 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- b) art.10 della L.31/05/65 n°575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) artt. 8,19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n.616;
- d) art.3 e art.45 della L.R. 01/12/79 n°45 "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega delle funzioni amministrative";
- e) Legge 24/11/81 n°689 "Modifiche al sistema penale", Capo I°;
- f) Legge 15/01/92 n°21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- g) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n°104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
- h) D.Lgs.30/04/92 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
- i) D.M. Trasporti 19/11/92 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
- j) D.M. Trasporti 15/12/92 n°572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- k) D.P.R.16/12/92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
- l) D.M. Trasporti 20/04/93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";
- m) direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di noleggio di autovettura con conducente e taxi (deliberazione C.R. n°2009 del 31/05/94);

3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.

Art. 2 Definizione dei servizi

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di N.C.C. e dal servizio di taxi (con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale) e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. **Il servizio di N.C.C.** si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio Comunale per qualunque destinazione.

Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale con partenza della vettura dalla rimessa.

3. **Il servizio taxi** si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio deve avvenire obbligatoriamente all'interno del territorio comunale, mediante attivazione del tassametro. Nell'ambito del territorio comunale la prestazione del servizio è obbligatoria.

4. Gli autoservizi sono compiuti, su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 5.

5. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente o di licenza di taxi.

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3

Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio dei servizi di N.C.C. e di taxi è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) o di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.10.
2. Le autorizzazioni e le licenze sono riferite ad ogni singolo autoveicolo; sono personali e cedibili soltanto ai sensi di quanto previsto dagli art.21 e 22 del presente regolamento.
3. Le autorizzazioni di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi sono registrate separatamente in due distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo d'esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o di rinuncia senza trasferimento o di revoca di un'autorizzazione o di una licenza, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione o licenza lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

Art. 4

Cumulo dei titoli

1. E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. Le autorizzazioni del Comune di Mirandola possono essere cumulate fino alla concorrenza del 30% arrotondato per eccesso, del totale delle autorizzazioni previste nell'organico comunale per tale servizio.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C.

Art. 5

Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione o della licenza, da un suo collaboratore anche familiare, da un suo dipendente o da associato in partecipazione, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92. Per il servizio di taxi il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida, secondo quanto previsto dal successivo art.23.
2. I titolari delle autorizzazioni o delle licenze possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92 e dalle direttive regionali. Ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.c della L.21/92 rientrano in tali forme giuridiche le varie forme di società previste dal Codice Civile, ivi comprese le società con qualifica artigiana di cui all'art.3 della legge-quadro per l'artigianato.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, e' consentito conferire l'autorizzazione o la licenza agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L.21/92, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.21/92, in caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione o la licenza non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. La gestione mediante conferimento può essere avviata previa denuncia al Comune con contestuale

esibizione in visione degli originali dei seguenti documenti:

- a) atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
- b) atto di conferimento debitamente registrato;
- c) iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L.21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

La documentazione predetta può essere sostituita nei modi e con le forme previste dal D.P.R.445/2000 in relazione agli atti da produrre.

5. Il Dirigente verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività conferita, fatta salva la possibilità di regolarizzazione.

Nella licenza e autorizzazione, che resta intestata al titolare sono riportati in calce, la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento

6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere tempestivamente comunicate al Comune dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Art. 6

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. e di taxi possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento:

- a) di servizi di linea ai sensi dell'art.14 co.5 del D.lgs 422/1997;
- b) di servizi sussidiari od integrativi di linea di cui al precedente art. 2 comma 5.

2. L'effettuazione di tali servizi è, comunque, subordinata al nulla - osta del Dirigente competente in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee con il regolare svolgimento dei servizi taxi ed N.C.C..

Art. 7

Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione. E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio comunale stesso. Il servizio svolto con veicoli a trazione animale deve svolgersi soltanto nell'ambito del territorio comunale.

3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

4. La prenotazione del servizio di taxi è vietata.

La prenotazione di chiamata per i taxi è consentita quando sia indirizzata al servizio di radiotaxi di cui al successivo art.33.

CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI

Art. 8 Commissione Comunale Consultiva

1. Presso il Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale stesso e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione è nominata con atto del Sindaco e dura in carica quattro anni dalla sua costituzione.
3. La Commissione Consultiva è costituita da:
 - a) Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - b) un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio comunale;
 - c) un componente designato dall'associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza a livello provinciale;
 - d) un componente designato dalla Confederazione regionale Sindacale unitaria;
 - e) il capo servizio Interventi Economici, o suo delegato, in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
 - f) il comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico.
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
Nel caso in cui taluna delle associazioni di categoria non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti:
 - a) in caso di dimissioni,
 - b) per iniziativa dell'associazione che li ha designati,
 - c) qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
6. Il presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.
7. Le riunioni sono valide:
 - a) in prima convocazione qualora partecipi la maggioranza dei componenti,
 - b) in seconda convocazione, anche nella stessa giornata, qualora risultino presenti almeno 3 componenti dei quali almeno uno estraneo all'Amministrazione Comunale.
8. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta. In caso di parità nel numero dei voti, il voto espresso dal Presidente viene conteggiato come doppio.
9. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune in servizio presso il Servizio Interventi Economici.
10. La Commissione esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti da adottarsi in materia di autoservizi pubblici non di linea:
 - a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
 - b) variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti;La stessa, oltre ad esprimersi su quanto sopra, può elaborare proposte generali e/o particolari da sottoporre al

Comune, alla Provincia od alla Regione;

11. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione di tale parere.

Art. 9 **Definizione degli organici**

1. Gli Organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati come segue:

- **N° 9 autorizzazioni per il servizio di N.C.C.;**
- **N° 5 licenze per il servizio di taxi;**

L'organico delle licenze di taxi è così definito in via sperimentale.

In sede di istituzione del servizio si procede all'assegnazione di n.3 licenze verificando, entro un periodo massimo di 12 mesi, la congruità tra servizio offerto e reali esigenze del territorio, anche in relazione al numero delle autorizzazioni NCC convertite.

Entro il periodo sopra indicato, sulla base delle indicazioni fornite dall'esito della verifica, si procede alla determinazione in via definitiva dell'organico che, qualora variato rispetto alle sopraindicate unità, viene adeguato, con atto del Dirigente competente, trasmesso alla Provincia di Modena entro 60 giorni.

2. Detti organici possono variare a seguito di istituzione dei servizi, incremento dei servizi esistenti ovvero anche, qualora si renda necessario un riequilibrio delle rispettive dotazioni, da trasformazioni di autorizzazioni per il servizio di N.C.C. in licenze di taxi e viceversa.

3. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione consultiva comunale, può modificare l'organico di cui al comma 1 in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale, fatti salvi gli adeguamenti d'ufficio previsti dal presente regolamento.

4. Non rientrano nella previsione del presente regolamento e, quindi, non sono comunque ascrivibili all'organico di cui al precedente comma 1, i servizi di trasporto per motivi sanitari effettuati con veicoli di proprietà di associazioni di volontariato, Enti di pubblica assistenza ed ONLUS che, comunque, presentino nello scopo associativo la tutela della salute.

5. I titolari di autorizzazioni di N.C.C., rilasciate dal Comune di Mirandola, che partecipino con esito positivo al concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi, godono di una riserva, per la conversione da autorizzazione a licenza, fino all'assegnazione del numero totale di tre licenze sull'organico taxi così come stabilito all'art.16, comma 3. In tali casi, contestualmente al rilascio della licenza per il servizio di taxi viene ritirata l'autorizzazione per il servizio di N.C.C. ed il relativo organico risulta automaticamente ridotto.

Tale riduzione viene comunicata alla Provincia di Modena nei successivi 60 giorni.

**CAPO IV:
REQUISITI ED IMPEDIMENTI
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE**

**Art. 10
Requisiti per il rilascio
delle autorizzazioni e delle licenze**

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. o di taxi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
 - d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione o la licenza. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
 - e) per il solo servizio di N.C.C., la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico – sanitarie, edilizie, e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo;
 - f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per il servizio di taxi nel corso degli ultimi cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
 - g) non essere titolare, anche in altro Comune, di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi, fatto salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni.

2. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto sostitutivo di notorietà previste dal DPR 445/2000, fornendo al Comune tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

3. Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.. In caso di conferimento ad un organismo collettivo, tale requisito è sostituito, per la durata del conferimento, dalla verifica dell'iscrizione al registro Imprese della C.C.I.A.A. da parte dell'organismo collettivo.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 11

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione o della licenza :
 - a) essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio o l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27/12/56 n°1423 (misure di prevenzione),
 - 31/05/65 n°575 e successive modificazioni (antimafia),
 - 13/09/82 n°646 e successive modificazioni (misure di prevenzione di carattere patrimoniale),
 - 12/10/82 n°726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa),
 - 17/01/94 N°47 (comunicazioni e certificazioni).
 - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, facendo salvi i casi di riabilitazione.
 - e) essere incorso, nei cinque anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C. o della licenza per il servizio di taxi , anche da parte di altri Comuni;
 - f) aver trasferito ad altri, anche nell'ambito di Comuni diversi, l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per il servizio di taxi nel corso dei cinque anni precedenti;
 - g) svolgere altra attività lavorativa in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.
2. Il successivo verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

**CAPO V:
MODALITA' PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE**

Art. 12

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze

1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi sono assegnate con pubblico concorso per titoli e per esame.
2. Il concorso deve essere indetto entro 120 gg:
 - a) dall'approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, qualora la Pianta Organica preveda un numero di autorizzazioni e/o di licenze superiore a quelle già in servizio
 - b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni o delle licenze, fatta salva l'esistenza di valide graduatorie e fatta salva la possibilità di riduzione dell'organico ai sensi dell'art.9 comma 2;
 - c) dalla approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni e/o licenze.
3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul bollettino della Regione Emilia-Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione o licenza per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria di cui al successivo art.15 comma 8 ha validità triennale dalla data della sua pubblicazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 13

Contenuti del bando

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e/o delle licenze deve prevedere:
 - a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni e/o licenze da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze;
 - c) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di cui al successivo art.17;
 - d) l'indicazione dei titoli e delle prove oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione individuati dal successivo art.16;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art .14 a pena di nullità della stessa;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 14

Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture o della licenza di taxi devono essere indirizzate al Sindaco su carta bollata.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto sostitutivo di notorietà nelle forme previste dal DPR 445/2000, fornendo al Comune tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale;
 - b) il titolo di studio conseguito;
 - c) il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'art.10 comma 1 lett.a), c), f), g) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.11 del presente regolamento;
 - e) l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio, o, nel caso del servizio di taxi, a cessarla alla data di rilascio della licenza;
 - f) la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - g) il possesso:
 - della patente di guida della relativa categoria;
 - del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) indicandone dettagliatamente gli estremi;
 - certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia (ai sensi dell'art. 6 della L.21/92) indicandone dettagliatamente gli estremi;

L'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere sostituiti dalle copie dei documenti indicati.

3. La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.16 del presente regolamento

Art. 15

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e/o delle licenze

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze, la Giunta Comunale provvede alla nomina di una apposita Commissione. La commissione è composta dal Dirigente del settore/Comandante P.M. che la presiede e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. In presenza di richieste per l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la commissione viene integrata da uno o più esperti in tali materie.
3. La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cessa le proprie funzioni con la trasmissione al Dirigente dei verbali della commissione e della graduatoria finale.
4. La Commissione è convocata dal presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso.
5. Alla prova d'esame ed alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e dà comunicazione agli esclusi.

7. La Commissione fissa la data dell'esame. Tale data deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.

8. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige i verbali delle operazioni e la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza. Il Dirigente competente approva i verbali e la graduatoria e ne cura la pubblicazione all'albo.

Art. 16

Criteria di valutazione e titoli di preferenza

1. La valutazione della prova d'esame, di cui all'art.17 comma 1, è espressa in trentesimi.
 2. Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
 3. I titolari di autorizzazioni di N.C.C., rilasciate dal Comune di Mirandola, che partecipino con esito positivo al concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi, godono di una riserva, per la conversione da autorizzazione a licenza, fino all'assegnazione del numero totale di tre licenze sull'organico taxi così come stabilito al precedente art. 9 co.5.
 4. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:
 - a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 10 punti):
 - per ogni lingua straniera di cui si sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attività, punti da 1 a 5;
 - b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 10 punti):
 - per aver prestato servizio di N.C.C., anche con veicoli con più di nove posti, in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre,
 - per aver prestato servizio di taxi in qualità di titolare di licenza, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida del titolare della licenza, punti 0.50 a semestre.
 - c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap e/o alimentate a gas metano, Gpl o qualsiasi altro tipo di alimentazione riconosciuta non inquinante ai sensi della normativa comunitaria e predisposte fin dall'origine a tale alimentazione (omologazione originaria), da effettuarsi in caso di vincita del concorso:
 - punti fino a 10 stabiliti dalla Giunta Municipale al momento dell'approvazione del bando ed in funzione del numero di veicoli con tali caratteristiche da destinare complessivamente al servizio.
- Il punteggio finale sarà perciò espresso rispetto ad un totale variabile da cinquanta a sessanta punti, a seconda del punteggio che si attribuisce di volta in volta, nel singolo bando, alle caratteristiche dei veicoli di cui al precedente punto c).

Art. 17

Materie d'esame

1. Per l'assegnazione di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi è espletato un esame scritto sulle seguenti materie:

- a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
- b) conoscenza del presente regolamento;
- c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di pubblica utilità del comune e dei comuni circostanti;
- d) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto;
- e) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nel bando di concorso.

2. E' facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad un'ulteriore prova, riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere, al fine di conseguire un maggiore punteggio.

Art. 18

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione o della licenza

1. Il Dirigente entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. con autovettura e /o delle licenze per il servizio di taxi . A tal fine invia una formale comunicazione agli interessati, che costituisce, al contempo nulla-osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:

- a) la disponibilità di un veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 28, mediante la presentazione della carta di circolazione;
- b) la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, e/o alimentato con gas metano o Gpl o qualsiasi altro tipo di alimentazione riconosciuta non inquinante, ai sensi della normativa comunitaria e predisposte fin dall'origine a tale alimentazione (omologazione originaria) qualora tale disponibilità costituisca titolo per l'attribuzione di apposito punteggio;
- c) per il servizio di N.C.C., la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dal precedente art.10 co.1 lett. e);
- d) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge 990/69 e successive modificazioni.

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 60 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 20 giorni.

3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. o della licenza per il servizio di taxi. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

4. Ai sensi della L.241/90, del D.P.R.300/92 e del D.P.R. 407/94, le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate entro 60 giorni e le licenze per il servizio di taxi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

Art. 19
Validità dell'autorizzazione di N.C.C.
e della licenza per il servizio di taxi

1. Le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate senza limitazioni di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. e le licenze per il servizio di taxi possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio. Nel caso, tuttavia, di cui all'art.10 co.1 lett.d), qualora la perdita del requisito sia dovuta a cause di forza maggiore opportunamente documentate, è concesso un termine di 30 giorni per riottenere il requisito perduto. Tale termine decorre dalla notifica dell'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione o dalla licenza.

Art. 20
Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi, o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro tre mesi dal rilascio del titolo.
Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

CAPO VI

MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 21

Trasferibilità delle autorizzazioni o delle licenze per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto dell'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. e della licenza per il servizio di taxi è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi del precedente art.14.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione o alla propria licenza e si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione o della licenza da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 10 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni rilasciati nel caso di N.C.C. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio deve essere richiesto entro 12 mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione o licenza rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente deve continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.

6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.

7. Il rilascio della nuova autorizzazione o della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati:

- a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art.10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento;
- b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate dal successivo art.28.

8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra di diritto in tale convenzione, così come originariamente stipulata.

Art. 22

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza per l'esercizio di taxi possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge ed i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare indicando alternativamente:
 - a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
 - b) l'eventuale volontà di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare e che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione o della licenza. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, di tutti gli aventi diritto a subentrare nell'attività.
 - c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione o la licenza ai sensi del precedente art.21, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - d) la volontà degli eredi minori, espressa dal Giudice Tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione o la licenza ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dall'art.14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi comportano la decadenza del titolo.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 23
**Collaboratore familiare, sostituzione alla guida,
personale dipendente, associato in partecipazione,**

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per il servizio di taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della **collaborazione di familiari** qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere chieste al Sindaco entro 15 giorni, allegando in visione la seguente documentazione:
 - a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica,
 - b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L.21/92 del collaboratore;
 - c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso, da parte del collaboratore dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a),c),g) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento.
3. Il Dirigente competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione o sulla licenza .
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art .230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza.
6. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono essere **sostituiti** temporaneamente **alla guida** da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, qualora:
 - a) sussistano motivi di salute, gravidanza e puerperio certificati dal medico di base, o di inabilità temporanea certificata dall'autorità sanitaria competente territorialmente;
 - b) il titolare sia chiamato alle armi;
 - c) si intendano effettuare periodi di ferie, che non possono comunque essere di durata superiore a 30 giorni all'anno;
 - d) sia sospesa o ritirata temporaneamente la patente di guida;
 - e) al titolare siano conferiti incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.
7. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett.d) del presente regolamento.
8. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 230/62, o con un contratto di lavoro autonomo per un periodo non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.21/92.
9. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve comunicare per iscritto la sostituzione alla guida indicando:
 - a) i motivi della sostituzione,
 - b) la durata della sostituzione,
 - c) il nominativo del sostituto,
 - d) l'autocertificazione o la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di lavoro autonomo di cui al comma 2 del presente articolo.

10. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, deve presentare, quale requisito essenziale:

a) in caso di assunzione a tempo determinato:

- copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;

b) in caso di contratto di lavoro autonomo:

- copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione, potrà essere presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio del Registro.

11. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, ferma restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio. Il sostituto può prestare servizio, nello stesso periodo, per un solo titolare di licenza.

12. Qualora, dalle verifiche d'ufficio, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, non appena rilevate, dispone con ordinanza la cessazione dell'attività da parte del sostituto alla guida ed assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

13. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere **personale dipendente** per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, la seguente documentazione:

a) copia dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della L.21/1992;

b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli Enti assicurativi, e assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa sia in regola con i relativi versamenti contributivi.

14. La situazione del personale dipendente, (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi), è accertato annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

15. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi di **associati in partecipazione** nello svolgimento del servizio.

16. La possibilità di esercitare il servizio con associati in partecipazione, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere chieste al Sindaco entro 15 giorni, allegando in visione la seguente documentazione:

a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione di un'associazione in partecipazione o la sua modifica,

b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art.6 della L.21/92 dell'associato in partecipazione;

c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso, da parte dell'associato in partecipazione, dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a),c),g) ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento.

17. Il Dirigente competente, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione dell'associato in partecipazione sull'autorizzazione o sulla licenza. .

18. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art.2549 e seg., nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi di associati in partecipazione. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione o sulla licenza.

19. La sussistenza dell'associazione in partecipazione è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare della licenza o dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione o sulla licenza.

CAPO VII

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di N.C.C. e di taxi in particolare hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;
 - d) presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche;
 - e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - f) depositare all'Ufficio Economato, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
 - i) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - j) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - k) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, entro il termine di 30 giorni;
 - l) comunicare, entro 2 giorni dal ricevimento, al Comune eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;

2. L'esercente il servizio di N.C.C. ha inoltre l'obbligo di:
 - a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
 - c) comunicare, entro il termine di 7 giorni, la variazione dell'ubicazione della rimessa.

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo:
 - a) di aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - b) di effettuare la corsa a richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per i taxi capofila;
 - c) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
 - d) di avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne;
 - e) di essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, rimanendo in prossimità del proprio veicolo e rispondendo tempestivamente alle chiamate;
 - f) di esporre all'interno del veicolo il tariffario in modo ben visibile e leggibile per gli utenti;
 - g) di azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;
 - h) di rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;

- i) di rispondere ad una sola chiamata per volta;
- j) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture;
- k) di chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro con gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando comunicazione dei medesimi agli utenti e fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti;
- l) garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie quali tassametro e contachilometri;
- m) collaborare con il comune nella diffusione di materiale informativo e/o istituzionale.

Art. 25

Diritti dei conducenti

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio di N.C.C. o di taxi hanno i seguenti diritti:
 - a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
 - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
 - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
 - e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta;
 - f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili.
 - g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo, o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
 - h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero;
 - i) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale.

2. In particolare il tassista ha diritto di:
 - a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione o aggressività;
 - b) rifiutare la corsa a coloro che, in occasione di precedenti servizi, abbiano arrecato danno al veicolo o siano risultati insolventi o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
 - d) rifiutare l'intera corsa che comporti, presumibilmente, l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
 - e) rifiutare di aderire a richieste che determinino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
 - f) rifiutare il servizio quando l'utente, nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta, tiene a sua disposizione il taxi facendolo sostare per oltre 20 minuti e togliendo così agli altri utenti la possibilità di usufruire dello stesso servizio. Tale facoltà non può essere, tuttavia, applicata nei casi di utenti che presentino difficoltà di deambulazione;
 - g) non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora il veicolo sia dotato di schermo (o scudo) protettivo divisorio.

Art. 26

Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:
 - a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dai passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi atteggiamenti e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati ;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti, fatti salvi i collegamenti integrativi con i servizi di linea;
 - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - n) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

2. In particolare agli esercenti il servizio di taxi è vietato:
 - a) provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;
 - b) accettare prenotazioni in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono;
 - c) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
 - d) iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;
 - e) effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;
 - f) accettare chiamate tramite radio telefono se si sta già prestando servizio con un utente;
 - g) far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio;
 - h) caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
 - i) utilizzare apparecchiature telefoniche portatili per ricevere prenotazioni del servizio se si sta già prestando servizio con un utente;
 - j) effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";

3. In particolare agli esercenti il servizio di N.C.C.:
 - a) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto;
 - b) nei casi di sosta collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi entro le successive ventiquattro ore, all'ufficio comunale competente.

Art. 27

Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza , rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VIII

CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 28

Caratteristiche dei veicoli, tassametro per il servizio di taxi

1. I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono:
 - a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola ed avere sempre al seguito la documentazione prevista dalla legislazione vigente e dal presente regolamento;
 - c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
 - f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1/01/92;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
 - h) l'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio. Può essere effettuata previa comunicazione alla Polizia Municipale del Comune di Mirandola che può intervenire, nel termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

2. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. e devono esporre in modo ben visibile:
 - a) una targa posteriore metallica, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Mirandola ed il numero dell'autorizzazione;
 - b) all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggjo",
La forma dei contrassegni di cui alle lettere a) e b) è stabilita con apposita disposizione del Dirigente competente.

3. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre:
 - a) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - b) dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore scuro qualora risultino di nuova immatricolazione;

4. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono inoltre:
 - a) essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo del servizio;
 - b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
 - c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31.12.1992;
 - d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
 - e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico";
 - f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile il contrassegno di riconoscimento approvato.

5. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- a) funzionare a base multipla (tempo percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
 - b) b)essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe e sia segnalato dall'accensione di una luce verde;
 - c) indicare l'esatto importo.
6. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che, sia il conducente che l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
7. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 5. Dopo la verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al co.6 il tassametro è sottoposto a piombatura.
8. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso ed alla verifica di cui al precedente comma 7.
9. Tutti gli interventi sul tassametro (ivi compresi l'omologazione, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature, le spiombature, ecc.) sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina, autorizzate da un Comune dell'Emilia Romagna il cui elenco è consultabile presso il Servizio Interventi Economici ed i Comando di Polizia Municipale del Comune di Mirandola. Dette imprese devono essere iscritte al relativo Registro o all'Albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A.. Il titolare dell'impresa deve possedere i requisiti personali di cui all'art.240 co.1 lett.a) ed e) del regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR495/1992) e successive modificazioni. In caso di interventi sul tassametro in difformità dalle prescrizioni del presente articolo le, le imprese responsabili sono soggette alla sanzione pecuniaria di cui all'art.40 ed alla cancellazione dall'elenco delle ditte abilitate.
10. Il tassametro deve altresì:
- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo è impegnato in servizio;
 - b) essere bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando però tempo all'utente di verificarne l'importo;
 - c) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente;
 - d) far inserire automaticamente eventuali supplementi notturni e/o festivi per tutte le corse che si effettuano nelle giornate e negli orari festivi e notturni. Tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa.
11. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri non piombati, alterati o guasti.
12. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
13. Il tassista è tenuto a dare comunicazione al Comune di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente ai sensi dei precedenti commi 8 e 9.

Art. 29 **Sostituzione dei veicoli**

1. Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. o della licenza di taxi può essere autorizzato, con nulla-osta del Dirigente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.28.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Dirigente ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C. o di taxi .

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede al rilascio di una nuova licenza o autorizzazione, in sostituzione della precedente, riportante la variazione intervenuta.

Art. 30 **Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di N.C.C. ed al servizio di taxi sono sottoposti, secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 28.

2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato.

Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del comune, si provvede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato.

Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art.42.

Art. 31 **Avaria del veicolo e veicoli di scorta**

1. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio.

3. Il numero delle licenze per il servizio di taxi da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo è individuato da un eventuale atto del Dirigente competente.

4. Le licenze per veicoli di scorta sono identificabili con lettere alfabetiche, non sono trasferibili a terzi e si rilasciano, in deroga a quanto previsto all'art.3 comma 2, esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operanti nel territorio comunale. Tali organismi devono essere proprietari o avere la disponibilità in leasing dei veicoli di scorta.

5. Le licenze per taxi di scorta sono rilasciate nel numero previsto dall'atto del Dirigente competente, previa richiesta da parte degli organi interessati.

6. I veicoli di scorta, da utilizzare solo in caso di fermo tecnico di cui al precedente comma 3, devono avere tutte le caratteristiche d'idoneità previste dal presente regolamento ed essere immatricolati per il servizio di taxi.

7. Il titolare di licenza o autorizzazione, previa acquisizione del nulla osta del Comune, può sostituire il proprio veicolo fermo per guasto tecnico, e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie o altre simili cause legittime.

CAPO IX: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32

Stazionamento per lo svolgimento del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Nel caso di cumulo di autorizzazioni in capo ad un unico titolare ed in caso di gestione del servizio tramite gli organismi collettivi di cui all'art.7 lett.b) e c) della legge 21/1992, lo stazionamento delle singole autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.
2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo predisposti dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione ai sensi del vigente Codice della Strada. Ulteriori dotazioni ed attrezzature possono essere concordate con gli operatori, cui è fatto obbligo, in ogni caso, di concorrere in misura adeguata alla relativa spesa. L'installazione di un servizio telefonico per i taxi che stazionano in luogo pubblico è predisposto dall'Amministrazione Comunale e le relative spese, anche di gestione, sono a carico dei titolari delle licenze di taxi.
3. E' facoltà del Dirigente l'interdizione dall'uso dei posteggi quando lo ritenga necessario, nonchè l'eventuale spostamento in altra area per motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore.
4. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' però facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. E' altresì possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente, telefono di posteggio o radio telefono, riceva commessa per più taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
5. E' consentito all'utente accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimità e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Art. 33

Servizi con caratteristiche particolari Convenzioni, radio telefono, uso collettivo del taxi

1. I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Tali convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte al preventivo nulla-osta del Dirigente.
3. I servizi di taxi ed N.C.C. possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.
4. Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, al termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

5. Il servizio taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto. Il servizio di radio taxi comporta un supplemento tariffario nella misura massima stabilita dal Comune di Mirandola.

6. Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono può esercitarsi la prenotazione di chiamata di cui all'art.7 comma 4.

7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il servizio di N.C.C. e di taxi può soddisfare, oltre alle esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone.

8. Per taxi collettivo, ai fini del presente articolo si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto.

9. Nel caso di uso collettivo del servizio di taxi, rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento e si applicano le tariffe previste dal successivo art.36 co.8.

Art. 34

Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.21/92, i servizi di N.C.C. e di taxi devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.

2. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

4. E' consentito, nell'ambito delle licenze per i veicoli di scorta rilasciate agli organismi economici taxi, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto disabili in carrozzina.

Art. 35

Ferie, aspettativa, assenze turni ed orari del servizio di taxi

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. o di licenza di taxi ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni continuativi, il titolare deve, almeno 15 giorni prima, darne comunicazione scritta al Comune che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza di servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato

Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività di servizio.

Il titolare di licenza di taxi ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art.23.

3. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal suo inizio, agli organismi economici di appartenenza, i quali provvedono a darne comunicazione mensile al Comune entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per i tassisti non associati la comunicazione deve essere data direttamente, entro le 24 ore successive, al Servizio Interventi Economici del Comune.
4. Il servizio di taxi è regolato con turni ed orari stabiliti con apposita ordinanza previa consultazione delle associazioni di categoria. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.
5. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo settimanale e/o festivo. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza/autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.
6. E' consentito, al termine del turno, il prolungamento dell'orario per chi si trovi primo in ciascun posteggio.
7. Per motivi di salute o gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere presentata al Comune e comprovata da apposita documentazione allegata.
8. Particolari modalità di servizio possono essere disposte dal Sindaco per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.
9. Ai sensi dell'art.14 co.6 del D.lgs422/1997, è consentito l'uso proprio fuori servizio del veicolo adibito al servizio taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta taxi.

Art. 36 Tariffe

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale previa consultazione delle associazioni di categoria e in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/93. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, su proposta delle Associazioni di categoria, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia, dell'andamento dei costi del servizio e della variazione del costo della vita rilevato a livello locale. Il Comune di Mirandola, sentito il parere delle associazioni di categoria, può altresì disporre riduzioni delle tariffe per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, con applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori del servizio taxi.
2. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura, per mezzo di un cartello plurilingue fornito dal Comune.
3. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire l'uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C. e, sia per il servizio di N.C.C. che per il servizio di taxi, la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono o il radiotelefono.
5. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.

6. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art.6 o nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'art.33 co.1 e 2 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.

7. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo versando la quota indicata dal tassametro.

8. Nel caso di uso collettivo del taxi, la tariffa è determinata in misura pari a quella vigente, maggiorata secondo quanto appositamente previsto dall'Amministrazione Comunale e frazionata in parti uguali rispetto all'importo visualizzato dal tassametro. Ogni utente dovrà, a destinazione raggiunta, pagare l'importo in tal modo determinato. Ad ogni variazione della tariffa consegue automaticamente una variazione anche di quella collettiva. I supplementi per il servizio notturno e festivo sono anch'essi frazionati in parti uguali ed arrotondati secondo le modalità stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

9. I titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono:

- a) pattuire corrispettivi comportanti riduzione della tariffa deliberata;
- b) istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti il cui importo comporti, per gli utenti stessi, una riduzione delle tariffe deliberate.

10. I titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di N.C.C. possono

- a) stipulare convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati di pubblico trasporto, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni tariffarie rispetto alla tariffa deliberata

Art. 37

Reclami ed esposti

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Dirigente competente che procede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 38 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di N.C.C. e di taxi compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art.12 del Codice della Strada.
2. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 39 Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a) sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 determinate ai sensi del T.U 18/08/2000 n° 267 , art.lo 3;
 - b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Art. 40 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è sanzionata con sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla tabella A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente riportate in tale tabella, sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 a € 180.

Art. 41 Procedimento disciplinare

1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione accessoria il Dirigente Responsabile applica le seguenti disposizioni:
 - a) all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
 - b) l'interessato ha facoltà di presentare, al competente ufficio, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
 - c) l'ufficio competente esamina la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Art. 42

Sanzione accessoria della sospensione della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Dirigente Responsabile, come segue:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente. La sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi;
 - b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
 - e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento;
 - f) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
2. Il Dirigente Responsabile, dispone sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

Art. 43

Sospensione cautelare dal servizio

1. Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Dirigente Responsabile può procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca della licenza o dell'autorizzazione si dà luogo alla sospensione cautelare dal servizio.
La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Art. 44

Sanzione accessoria della revoca della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 42 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 45

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Responsabile, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
 - a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
 - b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
 - c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento;
 - d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - e) morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 22;
 - f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attività o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
 - h) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 35 del presente regolamento;
 - i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione in violazione degli art.li 10 e 11 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente licenza o autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
 - j) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 46

Norma di rinvio

1. Per le motocarrozze ed i veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni:
 - a) si provvederà ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - b) si procederà all'integrazione del presente regolamento per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

Art. 47

Norma transitoria

1. Fino al rilascio delle licenze di taxi è consentita la sosta in piazza ai titolari di autorizzazione di NCC in possesso della stessa, all'entrata in vigore del presente regolamento.

TABELLA A
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Violazione	Sanzione
art. 2 - Definizione dei servizi - - Inizio del servizio fuori dal territorio comunale - Stazionamento del veicolo di N.C.C. fuori dalla rimessa - Effettuazione del servizio in modo continuativo o periodico	da € 75,00 a € 450,00 da € 50,00 a € 300,00 da € 75,00 a € 450,00
art. 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio - - esercizio del servizio con personale che non risulti dipendente o collaboratore familiare, associato in partecipazione, sostituto alla guida, iscritto nell'apposito ruolo,.	da € 75,00 a € 450,00
art. 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea - - espletamento di servizio sussidiario o integrativo di linea senza aver chiesto il nulla-osta del Dirigente e/o senza aver stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.	da € 25,00 a € 150,00
art. 7 - Ambiti operativi territoriali - - effettuazione del servizio di taxi con prenotazione ; - effettuare il servizio taxi con veicoli a trazione animale al di fuori del territorio comunale	da € 50,00 a € 300,00 da € 75,00 a € 450,00
art. 23 - Collaboratore familiare e sostituzione alla guida - - avvalersi di collaboratore familiare senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta - per il servizio di taxi: farsi sostituire alla guida senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta, - avvalersi di associato in partecipazione senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta	da € 50,00 a € 300,00 da € 50,00 a € 300,00 da € 50,00 a € 300,00
art. 24 - Obblighi dei conducenti - - NON mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie - NON applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento - NON tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. o la licenza di taxi - NON presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche - NON avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato - NON depositare all'Ufficio Economato, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata; - NON seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato; - NON caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi; - NON trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti; - NON compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;	da € 75,00 a € 450,00 da € 75,00 a € 450,00 da € 75,00 a € 450,00 da € 75,00 a € 450,00 da € 25,00 a € 150,00 da € 50,00 a € 300,00 da € 50,00 a € 300,00 da € 25,00 a € 150,00 da € 75,00 a € 450,00 da € 75,00 a € 450,00

- NON comunicare al Comune il cambio della residenza o del domicilio del titolare entro il termine di 30 giorni;	da € 25,00	a € 150,00
- NON comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data della notifica, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;	da € 50,00	a € 300,00
IN PARTICOLARE PER il servizio di N.C.C.:		
- NON rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;	da € 25,00	a € 150,00
- NON riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.	da € 75,00	a € 450,00
- NON comunicare entro 7 giorni la variazione dell'ubicazione della rimessa	da € 25,00	a € 150,00
IN PARTICOLARE PER il servizio di taxi:		
- NON aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio comunale presentata da qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo o il veicolo stesso sia già impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio	da € 75,00	a € 450,00
- NON effettuare la corsa a richiesta tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per i taxi capofila:	da € 25,00	a € 150,00
- NON estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per più taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;	da € 25,00	a € 150,00
- NON avere il segnale "taxi" illuminato nelle ore notturne, quando il veicolo si trovi fuori dalle piazzole di sosta e sia disponibile;	da € 25,00	a € 150,00
- NON essere a disposizione del pubblico durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, non rimanendo in prossimità del proprio veicolo e non rispondendo tempestivamente alle chiamate;	da € 25,00	a € 150,00
- NON tenere esposto il tariffario all'interno del veicolo, in modo ben visibile e leggibile per gli utenti	da € 75,00	a € 450,00
- NON azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo entra in servizio e di interromperlo quando si è concluso il trasporto;	da € 75,00	a € 450,00
- NON rispettare i turni di servizio assegnati e gli orari prescelti;	da € 75,00	a € 450,00
- NON rispondere ad una sola chiamata per volta;	da € 25,00	a € 150,00
- stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture;	da € 25,00	a € 150,00
- NON chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro aggiungendo soltanto gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate;	da € 75,00	a € 450,00
- NON dare comunicazione agli utenti e non fornire gli eventuali chiarimenti richiesti in merito agli importi da pagare ed alle tariffe applicate;	da € 75,00	a € 450,00
- NON garantire la completa funzionalità tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie;	da € 75,00	a € 450,00
- Non collaborare con il Comune per la diffusione di materiale informativo e/o istituzionale	da € 25,00	a € 150,00
Art. 26 - Divieti per i conducenti -		
- fermare il veicolo o interrompere il servizio non a richiesta dei passeggeri e quando non si tratti di accertata forza maggiore o pericolo	da € 50,00	a € 300,00
- fumare o consumare cibo durante la corsa;	da € 25,00	a € 150,00
- usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;	da € 25,00	a € 150,00
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati;	da € 75,00	a € 450,00
- togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;	da € 50,00	a € 300,00

- applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;	da € 25,00	a € 150,00
- esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;	da € 25,00	a € 150,00
- ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;	da € 50,00	a € 300,00
- trasportare animali di proprietà dei conducenti;	da € 25,00	a € 150,00
- consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;	da € 75,00	a € 450,00
- esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;	da € 75,00	a € 450,00
- deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;	da € 75,00	a € 450,00
- esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;	da € 25,00	a € 150,00
- effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche o sindacali.	da € 75,00	a € 450,00
IN PARTICOLARE PER il servizio di taxi:		
- provvedere al lavaggio o alla manutenzione del veicolo nei posteggi di sosta;	da € 25,00	a € 150,00
- accettare prenotazioni in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono;	da € 25,00	a € 150,00
- sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;	da € 75,00	a € 450,00
- iniziare il servizio nel territorio di altro Comune;	da € 75,00	a € 450,00
- effettuare attività estranee al servizio durante la sosta nei posteggi;	da € 75,00	a € 450,00
- accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si sta già prestando servizio con un utente;	da € 25,00	a € 150,00
- far salire un utente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono o telefono di posteggio;	da € 25,00	a € 150,00
- caricare l'utenza in prossimità e/o in vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;	da € 25,00	a € 150,00
- utilizzare apparecchiature telefoniche portatili per ricevere prenotazioni del servizio;	da € 75,00	a € 450,00
- effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera"	da € 25,00	a € 150,00
art. 28 - Caratteristiche dei veicoli, tassametro per il servizio di taxi -		
- applicare al veicolo ulteriore strumentazione senza averne presentato comunicazione alla Polizia Municipale	da € 50,00	a € 300,00
IN PARTICOLARE PER il servizio di N.C.C.		
- se i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. non portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e se non espongono in modo ben visibile:	da € 75,00	a € 450,00
a) una targa posteriore metallica, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Mirandola ed il numero dell'autorizzazione;		
b) all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio",		
IN PARTICOLARE PER il servizio di taxi:		
- aver effettuato modifiche sul tassametro senza averlo adeguato ed aver provveduto alla verifica di cui all'art.28 comma 9;	da € 75,00	a € 450,00
- NON mettere in azione il tassametro soltanto nel momento in cui il veicolo è impegnato in servizio;	da € 50,00	a € 300,00
- NON bloccare il tassametro appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente;	da € 50,00	a € 300,00
- NON dare tempo all'utente di verificare l'importo;	da € 50,00	a € 300,00

- NON indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa (a esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, può essere richiesto separatamente);	da € 25,00 a € 150,00
- NON inserire automaticamente eventuali supplementi notturni e/o festivi	da € 25,00 a € 150,00
art. 32 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio - IN PARTICOLARE PER il servizio di taxi:	
- NON prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine d'arrivo;	da € 25,00 a € 150,00
- NON partire per effettuare il servizio secondo l'ordine d'arrivo;	da € 25,00 a € 150,00
- NON trasmettere la commessa per più taxi, ricevuta dal tassista primo della fila tramite cliente, telefono di posteggio o radio telefono, agli altri colleghi che lo seguono e rispettando l'ordine di arrivo;	da € 25,00 a € 150,00
art. 33 - Servizi con caratteristiche particolari - (Convenzioni, <u>radio telefono, uso collettivo del taxi</u>)	
- NON aver sottoposto al preventivo nulla-osta del Dirigente le convenzioni effettuate con soggetti terzi, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento;	da € 25,00 a € 150,00
- esercitare la prenotazione di chiamata di cui all'art.7 comma 4 senza disporre di un servizio centralizzato di radio telefono;	da € 75,00 a € 450,00
art. 34 - Trasporto di soggetti portatori di handicap -	
- NON prestare servizio o NON assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture delle persone portatrici di handicap o disabili;	da € 75,00 a € 450,00
art. 35 - Ferie, aspettativa, assenze turni ed orari del servizio di taxi -	
- NON osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio assegnati;	da € 75,00 a € 450,00
- NON effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro;	da € 75,00 a € 450,00
- NON osservare il riposo settimanale e/o festivo;	da € 75,00 a € 450,00
art. 36 - Tariffe -	
- NON avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza e non collocarlo in modo ben visibile	da € 50,00 a € 300,00
- Chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti;	da € 75,00 a € 450,00

INDICE

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disciplina del servizio.....	pag. 2
Art. 2	Definizione dei servizi.....	pag. 2

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3	Titolo per l'esercizio del servizio.....	pag. 4
Art. 4	Cumulo dei titoli.....	pag. 4
Art. 5	Condizioni e forme giuridiche di esercizio.....	pag. 4
Art. 6	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea	pag. 5
Art. 7	Ambiti operativi territoriali.....	pag. 5

CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI

Art. 8	Commissione Comunale Consultiva.....	pag. 6
Art. 9	Definizione degli organici.....	pag. 7

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

Art. 10	Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze	pag. 8
Art. 11	Impedimenti soggettivi.....	pag. 9

CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

Art. 12	Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e delle licenze	pag. 10
Art. 13	Contenuti del bando.....	pag. 10
Art. 14	Presentazione delle domande.....	pag. 11
Art. 15	Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni e/o delle licenze	pag. 11
Art. 16	Criteri di valutazione e titoli di preferenza.....	pag. 12
Art. 17	Materie d'esame.....	pag. 13
Art. 18	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione o della licenza	pag. 13
Art. 19	Validità dell'autorizzazione di N.C.C. e della licenza per il servizio di taxi	pag. 14
Art. 20	Inizio del servizio.....	pag. 14

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Art. 21	Trasferibilità delle autorizzazioni o delle licenze per atto tra vivi.....	pag. 15
Art. 22	Trasferibilità per causa di morte del titolare.....	pag. 16
Art. 23	Collaboratore familiare, associato in partecipazione, sostituzione alla guida, personale dipendente	pag. 17

CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI

Art. 24	Obblighi dei conducenti.....	pag. 19
Art. 25	Diritti dei conducenti.....	pag. 20
Art. 26	Divieti per i conducenti.....	pag. 21
Art. 27	Responsabilità del titolare.....	pag. 21

CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI

Art. 28	Caratteristiche dei veicoli tassametro per il servizio di taxi	pag. 22
Art. 29	Sostituzione dei veicoli.....	pag. 23
Art. 30	Controllo dei veicoli.....	pag. 24
Art. 31	Avaria del veicolo e veicoli di scorta	pag. 24

CAPO IX: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 32	Stazionamento per lo svolgimento del servizio.....	pag. 25
Art. 33	Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni, radio telefono, uso collettivo del taxi).pag.	25
Art. 34	Trasporto di soggetti portatori di handicap.....	pag. 26
Art. 35	Ferie, aspettativa, assenze, turni ed orari del servizio di taxi	pag. 26
Art. 36	Tariffe.....	pag. 27
Art. 37	Reclami ed esposti.....	pag. 28

CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 38	Vigilanza.....	pag. 29
Art. 39	Sanzioni.....	pag. 29
Art. 40	Sanzioni amministrative pecuniarie.....	pag. 29
Art. 41	Procedimento disciplinare	pag. 29
Art. 42	Sanzione accessoria della sospensione della licenza e dell'autorizzazione.....	pag. 30
Art. 43	Sospensione cautelare dal servizio	pag. 30
Art. 44	Sanzione accessoria della revoca della licenza e dell'autorizzazione	pag. 31
Art. 45	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione	pag. 31
Art. 46	Norma di rinvio.....	pag. 31
Art. 47	Norma transitoria.....	pag. 31
TABELLA A: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....		pag. 32